



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

Amministratori

Atto monocratico n. 55 del 21/06/2019

OGGETTO: GIUDICE DI PACE DI TARANTO. ROCCO CHIARA C/COMUNE DI CASTELLANETA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

IL SINDACO
Avv. Giovanni GUGLIOTTI

Visto l'atto di citazione presentato dalla sig.ra Rocco Chiara nata a Castellana Grotte (TA) il 19/07/1955 ed ivi residente alla via Malagodi Lotto 25 (C.F. RCCCHR55L59C136P) rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Petrera in Castellana Grotte (TA) via Arco dei Calderai 60 avverso il verbale di contestazione n. 306/2019 del 05/03/2019 (Bolletta n. D4013) per il pagamento per la presunta violazione delle disposizioni di cui all'art. 158, commi 2 e 6, del Codice della Strada, accertata in data 05/03/2019, in via Pisanelli n. 10, e, considerato che in data 11/07/2019 alle ore 09:00 è necessario resistere presso il Giudice di Pace di Taranto, per i motivi allegati al presente atto.

Ritenuto che il ricorrente si oppone per motivi infondati in fatto e in diritto.

Viste le controdeduzioni del responsabile del procedimento in data in atti.

Visto l'art. 23 della L. n. 689/81 che consente all'Autorità che ha emesso l'atto impugnato di stare in giudizio personalmente o a mezzo di funzionari appositamente delegati.

Ritenuto di resistere in giudizio a difesa degli interessi di questo Ente.

Individuato nel Comandante del Corpo di Polizia Locale di questo Ente, il titolare dell'ufficio responsabile dell'atto impugnato dal ricorrente.

Ritenuto doveroso per i motivi di cui sopra resistere in giudizio.

Evidenziato che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.lgs. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'Ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio di Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 – Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

Visto lo Statuto Comunale, art. 26, comma 4, lett. D) "agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune, nonché stipula contratti."



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

DECRETA

- 1) di resistere nel giudizio promosso dalla sig.ra Rocco Chiara nata a Castellana Grotte (TA) il 19/07/1955 ed ivi residente alla via Malagodi Lotto 25 (C.F. RCCCHR55L59C136P) rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Petrera in Castellana Grotte (TA) via Arco dei Calderai 60 avverso il verbale di contestazione n. 306/2019 del 05/03/2019 (Bolletta n. D4013) per il pagamento per la presunta violazione delle disposizioni di cui all'art. 158, commi 2 e 6, del Codice della Strada, accertata in data 05/03/2019, in via Pisanelli n. 10, e, considerato che in data 11/07/2019 alle ore 09:00 è necessario resistere presso il Giudice di Pace di Taranto, per i suddetti motivi;
- 2) di delegare per la difesa del Comune di Castellana Grotte il Comandante del Corpo di P.L. di Castellana Grotte (con facoltà di subdelega), ai sensi dell'art. 23 L. n. 689/81.

Lì, 21/06/2019

IL SINDACO

GUGLIOTTI GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)